



COMUNE DI SAN CATALDO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 8 DEL 19-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19: - RESTRIZIONE ORARIA DELL'ESERCIZIO DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (CON I POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO)

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6 e la successiva legge di conversione (con modifiche) 5 marzo 2020 n° 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, ove testualmente si legge "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

- l'art. 2 che recita: "Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la

diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1."

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, dal titolo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 59 dell' 8 marzo 2020, ed in particolare "l'allegato 1", con esplicito riferimento alla lettera "d)";

VISTA l'Ordinanza Contingibile e Urgente n° 3 dell' 8 Marzo 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", emanata dal Presidente della Regione Siciliana, che integra il succitato D.P.C.M., oltre a ordinarne l'applicazione sull'intero territorio regionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, dal titolo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 62 del 9 marzo 2020, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, ove testualmente si legge: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.";

- l'art. 1, comma 2, ove testualmente si legge: "Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dal titolo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 64 del 11-03-2020.

VISTA l' Ordinanza contingibile e urgente n° 5 del 12 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e la registrazione di casi accertati anche sul territorio comunale;

DATO ATTO che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure specifiche che rendano quanto più incisivi possibili gli strumenti e gli obiettivi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n° 9.

TENUTO CONTO:

- che nei punti vendita di generi alimentari e bevande in modalità self-service mediante distributori automatici h24 si rilevano, in particolar modo nelle ore serali e notturne, assembramenti di persone che non rispettano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- che la strutturazione dei locali ove sono allocati detti punti vendita è tale da non garantire misure organizzative atte a consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a rispettare le previste misure igienico-sanitarie dettate dai succitati D.P.C.M.;

VISTO, a tal proposito, l'art. 35 del Decreto-legge 2 Marzo 2020, n° 9 - "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", - che testualmente recita: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

CONSIDERATO che le disposizioni normative sopra richiamate pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di estrema necessità;

RITENUTO:

- necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
- valido strumento di contrasto alla diffusione virale in argomento, la chiusura nei punti vendita di generi alimentari e bevande mediante distributori automatici h24, dalle ore 18,00 alle ore 6.00 del giorno successivo, sino alla data del 3 Aprile p.v. incluso (in accordo a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020).

VISTO l'art. 50, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, ed in particolare i commi 4 e 5.

ORDINA

Per i motivi riportati nelle premesse, che qui si intendono trascritti,

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A GIORNO 3 APRILE 2020 (INCLUSO), LA CHIUSURA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEI PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E BEVANDE IN MODALITÀ SELF-SERVICE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24, DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.

AVVISA

l'inosservanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice penale, ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

- o la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale la quale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione dello stesso, ricordando che.
- o la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
- o la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
 - Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta;
 - Questore di Caltanissetta;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 - Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana (tramite Dipartimento Reg.le Protezione civile);
 - Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo;
 - ASP di Caltanissetta - Distretto Sanitario di San Cataldo.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, previa notifica a questa Amministrazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della

Regione, entro 120 giorni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.